



Informazioni societarie

"JONICA TRASPORTI E TURISMO SOCIETA' PER AZIONI" IN SIGLA " JONICA TRASPORTI E TURISMO S.P.A."

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MESSINA (ME) VIA I SETTEMBRE 37 cap 98123

Indirizzo PEC: JONICASPA@PEC.IT

Codice fiscale: 02159830831

Numero REA: ME - 174168

Impresa in fase di aggiornamento

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	4
Amministratori	6
Forma amministrativa adottata	6
Elenco amministratori	6
Sindaci, membri, organi di controllo	6
Organi di controllo	6
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo	7
Allegati	9
Statuto	9

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02159830831
del Registro delle Imprese di MESSINA
Precedente numero di iscrizione: ME-2000-3504
Data iscrizione: 16/02/2000

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 16/02/2000

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 19/10/1999

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società

Data termine: 31/12/2030

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2000
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Forme amministrative

AMMINISTRATORE UNICO (in carica)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 1

Oggetto sociale

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO OGNI ATTIVITA' E SERVIZIO NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO DI PERSONE , A FINI ANCHE TURISTICI E CON QUALSIASI MODALITA' ESERCITATI , MERCI , NONCHE' ATTIVITA' CONNESSE , COMPLEMENTARI , COLLEGATE ED INTEGRATIVE ALLE MODALITA' DELLE PERSONE E DELLE MERCI .
LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E FINANZIARIE COMUNQUE UTILI E FUNZIONALI AL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE .
ESSA PUO' PARTECIPARE A RIUNIONI TEMPORANEE E/O RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE , POTRA' PARTECIPARE A QUALSIASI TIPO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI LAVORI E/O DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI CON L'OGGETTO SOCIALE ; POTRA' ALTRESI' ASSUMERE INTRESSENZE , QUOTE , PARTECIPAZIONI INCORPORARE E/O FONDERSI IN ALTRE SOCIETA' PRIVATE , PUBBLICHE E/O MISTE , ANCHE CONSORTILI AVENTI SCOPI AFFINI , ANALOGHI , CONNESSI O COLLEGATI AL PROPRIO OGGETTO SOCIALE .LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE OPERAZIONI DI LEASING E CONCEDERE FIDEJUSSIONI , PRIVILEGI E PEGNI , PRESTARE AVALLI E CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE A FAVORE DI PRIVATI , BANCHE E SOCIETA' .
LA SOCIETA' POTRA' ACCEDERE , NEI LIMITI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE , A TUTTE LE FORME DI BENEFICI PREVISTI DALLE NORMATIVE REGIONALI , NAZIONALI E COMUNITARIE.

Poteri

Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE UNICO

POTERI DA STATUTO.

Poteri associati alla carica di PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE

ART. 15 - LA SOCIETA'E'AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN MINIMO DI CINQUE AD UN MASSIMO DI SETTE MEMBRI, NOMINATI DALL'ASSEMBLEA E SCELTI ANCHE TRA I NON SOCI, TRA SOGGETTI COMUNQUE IN POSSESSO DI REQUISITI PREVISTI DALL'ART 3 DELLA LR 20/6/1997 N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

ESSI DURANO IN CARICA PER IL PERIODO STABILITO ALL'ATTO DELLA NOMINA, FINO AD UN MASSIMO DI TRE ESERCIZI SOCIALI E SONO RIELEGGIBILI.

IN CASO DI VACANZA DI UNO O PIU'CONSIGLIERI SI PROCEDERA'AI SENSI DI LEGGE.

QUANDO SI RENDA DIMISSIONARIA LA META'O PIU'DEI CONSIGLIERI IN CARICA O QUANDO I CONSIGLIERI PER QUALUNQUE MOTIVO VENGANO A RIDURSI A MENO DELLA META', SI INTENDERA'SCADUTO SENZ'ALTRO L'INTERO CONSIGLIO E SARA'CONVOCATA L'ASSEMBLEA PER NOMINARE UN NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO.

ART. 20 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO E'INVESTITO DEI PIU'AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORIDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', ESCLUSI SOLO QUELLO CHE LA LEGGE RISERVA ALL'ASSEMBLEA. PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU'CONSIGLIERI DELEGATI O UN COMITATO ESECUTIVO STABILENDONE ATTRIBUZIONE E POTERI. PU ALTRESI'NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ANCHE TRA SOGGETTI ESTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 22 - LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'DI FORNTE A TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA'DI PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE E RESISTERVI PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE CON NOMINA DEI RISPETTIVI LEGALI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, LO SOSTITUISCE, CON I MEDESIMI POTERI IL VICE PRESIDENTE.

L'ASSENZA O L'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE SONO ATTESTATI DAL VICE PRESIDENTE STESSO.

IL POTERE DI RAPPRESENTANZA PUO'ESSERE ANCHE CONFERITO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALLE PERSONE CON POTERI DELEGATI AI SENSI DELL'ART. 2381 C.C., NEI LIMITI DELLA DELEGA.

Altri riferimenti statutari

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

VIENE APPROVATO IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO COMPOSTO DA NUMERO 32 ARTICOLI, CON ADEGUAMENTO NORME ALLA NUOVA FORMA SOCIALE.

PASSANDO ALLA TRATTAZIONE DEL PRIMO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO (MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTO EX D.P.R. REGIONE SICILIANA N. 507/GAB DEL 05.03.2007), IL PRESIDENTE INFORMA L'ASSEMBLEA CHE A SEGUITO DEL D.P. REGIONE SICILIANA N. 507/GAB DEL 5 MARZO 2007, SI RENDE NECESSARIO PROCEDERE ALLA MODIFICA ED ALLA RIFORMULAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO, NONCH ALL'INSERIMENTO DI UNA NORMA TRANSITORIA ALLA FINE DELLO STESSO.

IN PARTICOLARE VENGONO A MODIFICARSI ED A RIFORMULARSI I SEGUENTI ARTICOLI:

- 15, PRIMO COMMA;

- 16, PRIMO COMMA;
- 18, PRIMO COMMA;
- 20, PER INTERO;

PER QUANTO SOPRA, IL PRESIDENTE ESPONE DETTAGLIATAMENTE ALL'ASSEMBLEA LE MODIFICHE STATUTARIE DA APPORTARE ALLO STATUTO, NONCH L AGGIUNZIONE DI UNA NORMA TRANSITORIA.

L'ASSEMBLEA, PRESO ATTO DI QUANTO ESPOSTO DAL PRESIDENTE, SENTITO IL PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO DEI SINDACI E RITENUTASI SUFFICIENTEMENTE INFORMATA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELL'UNICO SOCIO, AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A, DELIBERA

1) DI MODIFICARE GLI ARTICOLI 15, 16, 18 E 20 DELLO STATUTO SOCIALE, COS COME ESPOSTO DAL PRESIDENTE, E CHE, NELLA LORO NUOVA RIFORMULAZIONE, COME APPRESSO RECITANO:

ART. 15 - LA SOCIET AMMINISTRATA O DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE CONSIGLIERI, NOMINATI DALL'ASSEMBLEA E SCELTI ANCHE TRA I NON SOCI, TRA SOGGETTI COMUNQUE IN POSSESSO DI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LR 20/6/1997 N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

ESSI DURANO IN CARICA PER IL PERIODO STABILITO ALL'ATTO DELLA NOMINA, FINO AD UN MASSIMO DI TRE ESERCIZI SOCIALI E SONO RIELEGGIBILI.

IN CASO DI VACANZA DI UNO O PI CONSIGLIERI SI PROCEDER AI SENSI DI LEGGE. QUANDO SI RENDA DIMISSIONARIA LA MET O PI DEI CONSIGLIERI IN CARICA O QUANDO I CONSIGLIERI PER QUALUNQUE MOTIVO VENGA A RIDURSI A MENO DELLA MET , SI INTENDER SCADUTO SENZ'ALTRO L'INTERO CONSIGLIO E SAR CONVOCATA L'ASSEMBLEA PER NOMINARE UN NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO.

ART. 16 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA E SI COMPONE DI UN PRESIDENTE, UN VICE PRESIDENTE, CHE SOSTITUISCA IL PRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO E DA UN CONSIGLIERE.

QUESTI DEVONO POSSEDERE IDONEE CAPACIT ED ESPERIENZA UTILE PER IL RELATIVO INCARICO DA RICOPRIRE. LA SOCIET SI DOTER DI UN SOGGETTO MUNITO DI ABILITAZIONE E CAPACIT PROFESSIONALE NECESSARIA PER DIRIGERE L'ATTIVIT DI TRASPORTO VIAGGIATORI.

ART. 18 - LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO SONO PRESIDUTE DAL PRESIDENTE ED IN SUA ASSENZA DAL VICE PRESIDENTE.

L'ORDINE DEL GIORNO DA DISCUTERE NELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SAR FORMULATO DAL PRESIDENTE O IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO DAL VICE PRESIDENTE.

ART. 20 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO INVESTITO DEI PI AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIET , ESCLUSI SOLO QUELLO CHE LA LEGGE RISERVA ALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI PREVISTI DALL ARTICOLO 2381 C.C. PU DELEGARE PARTICOLARI FUNZIONI E CONFERIRE INCARICHI SPECIALI AL PRESIDENTE E AGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO.

PU ALTRES NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ANCHE TRA SOGGETTI ESTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

2) DI AGGIUNGERE DOPO L'ARTICOLO 32 DELLO STATUTO SOCIALE L'ARTICOLO 33, TITOLANDOLO "NORME TRANSITORIE", COS FORMULATO:

" ART. 33. - I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA ALLA DATA DEL GIORNO TREDICI SETTEMBRE DUEMILASETTE (13.09.2007), SONO REVOCATI CON EFFICACIA IMMEDIATA. L'ASSEMBLEA ORDINARIA PROVEDE SECONDO LE REGOLE STATUTARIE ALLA NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO.

AGLI AMMINISTRATORI REVOCATI SENZA GIUSTA CAUSA COMPETE ESCLUSIVAMENTE IL DIECI PER CENTO (10%) DEL COMPENSO ANNUO DELIBERATO DALL ASSEMBLEA"

3) DI APPROVARE IL TESTO DELLO STATUTO CHE, CON LE MODIFICHE SOPRA DELIBERATE, AL VERBALE IN QUESTIONE SI ALLEGA CON LETTERA "A".

L'ASSEMBLEA, IN SENO AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24 GIUGNO 2013 AI ROGITI DEL NOTAIO LEOLUCA CRESCIMANNO DI PALERMO, REP./RACC. 101957/27850, ALL'UNANIMITA', HA DELIBERATO:

- 1) DI RIDURRE, PARZIALMENTE, LA PERDITA DI EURO 171.379,00 (EURO CENTOSETTANTUNOMILATRECENTOSETTANTANOVE VIRGOLA ZERO ZERO) ACCERTATA NEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012, AD EURO 83.375,00 (EURO OTTANTATREMILATRECENTOSETTANTACINQUE VIRGOLA ZERO ZERO), CON L'ABBATTIMENTO DEL FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO E DI QUELLO OBBLIGATORIO MEDIANTE UTILIZZO E PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 88.004,00 (EURO OTTANTOTTOMILAQUATTRO VIRGOLA ZERO ZERO).
- 2) DI RIDURRE L'ATTUALE CAPITALE SOCIALE DI EURO 120.000,00 (EURO CENTOVENTIMILA VIRGOLA ZERO ZERO) AD EURO 36.625,00 (EURO TRENTASEIMILASEICENTOVENTICINQUE VIRGOLA ZERO ZERO), A TOTALE COPERTURA DELLA PERDITA ACCERTATA NEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012.
- 3) DI RICOSTITUIRE IL CAPITALE SOCIALE AD EURO 120.000,00 (EURO CENTOVENTIMILA VIRGOLA ZERO ZERO) MEDIANTE EMISSIONE DI NUOVE AZIONI DA EURO 1,00 (EURO UNO VIRGOLA ZERO ZERO) CIASCUNA, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 83.375,00 (EURO OTTANTATREMILATRECENTOSETTANTACINQUE VIRGOLA ZERO ZERO), DA OFFRIRSI IN OPZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE ALLE PARTECIPAZIONI DA ESSI POSSEDUTE;
- 4) DI FISSARE COME TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE 90 (NOVANTA) GIORNI DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA PRESENTE DELIBERA;
- 5) DI DARE MANDATO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI COMPIERE TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'ESATTA ESECUZIONE DELLA PRESENTE DELIBERA.

Amministratori

Forma amministrativa adottata

AMMINISTRATORE UNICO

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

AMMINISTRATORE UNICO

FIDUCCIA ANDREA UGO

Rappresentante dell'impresa

Nato a MARINEO (PA) il 15/07/1950

Codice fiscale: FDCNRG50L15E957W

Residenza: MARINEO (PA) VIA G. PAGANO 44 cap 90035

Cariche e poteri

AMMINISTRATORE UNICO

nominato con atto del 18/08/2009

Data iscrizione: 15/09/2009

Durata in carica: 3 ANNI

Data presentazione carica: 15/09/2009

Sindaci, membri, organi di controllo

Organi di controllo

Collegio sindacale

Numero in carica: 4

Durata in carica: 3 ANNI

Data inizio carica: 19/10/1999

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

D'AGATA GIOVANNI

Nato a CATANIA (CT) il 20/01/1962

Codice fiscale: DGTGNN62A20C351X

Residenza: CATANIA (CT) VIA F. STRAZZERI 11 cap 95100

Cariche e poteri

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

nominato con atto del 28/04/2009

Data iscrizione: 22/05/2009

Durata in carica: 3 ANNI

Data presentazione carica: 22/05/2009

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 77909

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO

PARISI GIOVANNI

Nato a MESSINA (ME) il 10/05/1961

Codice fiscale: PRSGNN61E10F158X

Residenza: MESSINA (ME) VIA C.POMPEA 1411 cap 98100 S.AGATA

Cariche e poteri

SINDACO EFFETTIVO

nominato con atto del 28/04/2009

Durata in carica: 3 ANNI

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 87

Data: 02/11/1999

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO

BUCALO SALVATORE

Nato a SANTA TERESA DI RIVA (ME) il 14/07/1964

Codice fiscale: BCLSVT64L14D824P

Residenza: SANTA TERESA DI RIVA (ME) VIA PORTOSALVO 39 cap 98028

Cariche e poteri

SINDACO EFFETTIVO

nominato con atto del 28/04/2009

Data iscrizione: 22/05/2009

Durata in carica: 3 ANNI

Data presentazione carica: 22/05/2009

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 89940
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPLENTE **CIACCIOFERA GIANCARLO**
Nato a NUORO (NU) il 01/10/1971
Codice fiscale: CCCGCR71R01F979Q
Residenza: PALERMO (PA) VIA FALZONE GAETANO 9 cap 90100

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE**
nominato con atto del 26/05/2009
Data iscrizione: 15/09/2009
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica: 15/09/2009

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 100168
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPLENTE **BARTOLOMEO GIUSEPPE**
Nato a AGRIGENTO (AG) il 13/11/1973
Codice fiscale: BRTGPP73S13A089V
Residenza: AGRIGENTO (AG) VIA REGIONE SICILIANA cap 92100

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE**
nominato con atto del 26/05/2009
Data iscrizione: 15/09/2009
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica: 15/09/2009

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 138943
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 20-09-2007 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 20-09-2007

Allegato lettera "A" al repertorio n. 91304/22693

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - E' costituita la società per azioni con la denominazione "Jonica Trasporti e Turismo Società per Azioni" in sigla "Jonica Trasporti e Turismo S.p.A."

Art. 2 - La società ha sede nel Comune di Messina. Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze stabili, in qualunque parte del territorio nazionale ed anche all'estero.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 3 - Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro relativo; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci, si farà riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 4 - La durata della società è fissata sino al 2030 e potrà essere prorogata.

La società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 5 - La società ha per oggetto ogni attività e servizio nel settore del trasporto pubblico e privato di persone, a fini anche turistici e con qualsiasi modalità esercitati, merci, nonché attività connesse, complementari, collegate ed integrative alla mobilità delle persone e delle merci.

La società può compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie comunque utili e funzionali al conseguimento dello scopo sociale.

Essa può partecipare a riunioni temporanee e/o raggruppamenti temporanei di imprese; potrà partecipare a qualsiasi tipo di gara per l'affidamento dell'esecuzione di lavori e/o della prestazione di servizi connessi con l'oggetto sociale; potrà altresì assumere interessenze, quote, partecipazioni, incorporare e/o fondersi in altre società private, pubbliche e/o miste, anche consortili aventi scopi affini, analoghi, connessi o collegati al proprio oggetto sociale. La società può inoltre compiere operazioni di leasing e concedere fidejussioni, privilegi e pegni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie su beni immobili di proprietà sociale a favore di privati, banche e società.

La società potrà accedere, nei limiti delle disposizioni di legge, a tutte le forme di benefici previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Il capitale sociale è di euro centoventimila/00 (Eu-

Parte 1 - Protocollo del 20-09-2007 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 20-09-2007

ro 120.000,00) diviso in numero centoventimila (120.000) azioni del valore nominale di euro uno/00 (euro 1,00) ciascuna. I conferimenti possono essere effettuati in denaro, in natura o attraverso crediti, osservate le disposizioni di legge in vigore.

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni anche di categorie speciali o privilegiate o di risparmio o aventi diritti diversi anche in ordine agli utili, mediante delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, che determinerà in tal caso i privilegi spettanti a tali azioni, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 7 - Le azioni sono indivisibili.

In caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Se esso non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni potranno essere fatte dalla società ad uno solo dei comproprietari delle azioni.

Art. 8 - Nel caso che un socio intenda alienare a titolo oneroso le proprie azioni dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, comunicando per iscritto al presidente del consiglio di amministrazione la propria offerta e le condizioni, compreso il regime patrimoniale dei cessionari.

Il presidente del consiglio di amministrazione dovrà entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, comunicare l'offerta agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questi dovranno esercitare la prelazione entro i 30 (trenta) giorni successivi, precisando se intendono esercitarla limitatamente alle azioni loro percentualmente spettanti o anche per quelle eventualmente inoptate dagli altri.

Qualora le azioni offerte risultino in tutto o in parte inoptate ai sensi dei commi che precedono, il consiglio di amministrazione potrà nei 30 (trenta) giorni successivi, alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, negare il proprio gradimento in merito alla cessione a terzi.

In caso di diniego di gradimento l'organo amministrativo dovrà indicare entro trenta giorni, altro acquirente a parità di condizioni, cui il cedente è obbligato a trasferire le azioni che ha dichiarato di voler alienare.

Trascorso tale termine, il venditore potrà alienare le azioni liberamente, purchè detta alienazione avvenga entro sei mesi da questo ultimo termine.

Art. 9 - La società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni.

La società con deliberazione da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto, nell'assemblea generale degli azionisti.

L'assemblea che delibera l'emissione determina le prestazioni cui sono tenuti i sottoscrittori, le clausole statutarie che disciplinano modalità e condizioni di emissione, i diritti spettanti ai sottoscrittori, le sanzioni per inadempimento e la legge di circolazione.

TITOLO III
ASSEMBLEE

Art. 10 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale ovvero in territorio italiano mediante avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatta pervenire almeno otto giorni prima di quello previsto per l'adunanza, ovvero in conformità a quanto previsto dal penultimo e dall'ultimo comma dell'art. 2366 c.c. L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione o di visionare ed inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente ed il segretario che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Art. 11 - L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 comma 1 c.c., entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza.

Art. 12 - Possono partecipare all'assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Gli stessi possono farsi rappresentare nei limiti di legge con delega scritta, anche da un non socio, ai sensi dell'art. 2372 c.c.

La delega deve essere conferita per iscritto e può essere redatta in calce alla scheda di convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Art. 13 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di suo impedimento da altra persona scelta dai soci presenti a maggioranza.

L'assemblea nominerà tra gli intervenuti o anche tra estranei il segretario per la redazione del verbale, salvo che questo per legge o a richiesta dell'assemblea vada redatto da un no-

taio.

Art. 14 - L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - La società è amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri, nominati dall'assemblea e scelti anche tra i non soci, tra soggetti comunque in possesso di requisiti previsti dall'art. 3 della LR 20/6/1997 n. 19 e successive modifiche. Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, fino ad un massimo di tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più consiglieri si procederà ai sensi di legge.

Quando si renda dimissionaria la metà o più dei consiglieri in carica o quando i consiglieri per qualunque motivo vengano a ridursi a meno della metà, si intenderà scaduto senz'altro l'intero consiglio e sarà convocata l'assemblea per nominare un nuovo organo amministrativo.

Art. 16 - Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea e si compone di un presidente, un vice presidente, che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento e da un Consigliere.

Questi devono possedere idonee capacità ed esperienza utile per il relativo incarico da ricoprire. La società si doterà di un soggetto munito di abilitazione e capacità professionale necessaria per dirigere l'attività di trasporto viaggiatori.

Art. 17 - Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove soltanto in caso di necessità, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato o telegramma inviato ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. In difetto di tale formalità il consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del collegio sindacale.

Art. 18 - Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente.

L'ordine del giorno da discutere nelle riunioni del consiglio di amministrazione sarà formulato dal presidente o in sua assenza o impedimento dal vice presidente.

Art. 19 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti

dei presenti.

Art. 20 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quello che la legge riserva all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 c.c. può delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al Presidente e agli altri membri del Consiglio.

Può altresì nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, anche tra soggetti esterni al consiglio di amministrazione.

Art. 21 - Le delibere del consiglio di amministrazione sono verbalizzate sull'apposito libro sociale a cura del presidente della riunione e del segretario.

Art. 22 - La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative e resistervi per ogni grado di giurisdizione con nomina dei rispettivi legali, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce, con i medesimi poteri il vice presidente.

L'assenza o l'impedimento del presidente sono attestati dal vice presidente stesso.

Il potere di rappresentanza può essere anche conferito dall'organo amministrativo alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c., nei limiti della delega.

Art. 23 - Ai componenti dell'organo amministrativo spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso annuo stabilito dall'assemblea.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Art. 24 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge ed esercita altresì il controllo contabile nei casi in cui non è obbligatoria la nomina di un revisore contabile esterno.

Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'assemblea determina anche il compenso e le spese spettanti ai sindaci secondo la normativa vigente.

Art. 25 - Il controllo contabile, nei casi in cui per legge non possa essere attribuito al collegio sindacale, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione scelta tra gli iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico è conferito dall'assemblea, che determina anche il corrispettivo, e ha una durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-

lancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge e anche mediante scambi di informazione con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e ove redatto, il bilancio consolidato, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio o sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 26 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede conformemente alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale con la nota integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio deve essere comunicato ai sindaci con la relazione di documenti giustificativi, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria e viene depositato alla sede sociale in visione ai soci, almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa, insieme alla relazione dei sindaci.

Art. 27 - Gli utili netti, risultanti dal bilancio si ripartiscono come segue:

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 c.c., fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Art. 28 - I dividendi non riscossi, decorsi cinque anni dal giorno in cui siano diventati esigibili, verranno incamerati nei fondi di riserva.

ACQUISIZIONE FONDI DAI SOCI

Art. 29 - La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso o stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; la società può altresì acquisire fondi dai soci ad altro titolo con obbligo di rendiconto. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci e nei limiti delle delibere del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO - LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 30 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'assemblea determinerà i criteri per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Art. 31 - Tutte le controversie comunque connesse all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e del presente statuto ed inerenti ai rapporti sociali ed alla gestione della società che dovessero insorgere tra la società e i soci, la società e l'organo amministrativo o i suoi membri, tra questi ultimi e i soci, o fra i soci, escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, saranno devolute al giudizio di un collegio di tre arbitri, composto da tre membri da designarsi nei modi e nei termini indicati dal regolamento della Camera Arbitrale di Messina, nel rispetto dell'art. 34 del Decreto Legislativo 51/2003.

Qualsiasi controversia è devoluta esclusivamente al Foro di Messina.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.

TITOLO VIII

RINVIO

Art. 32 - Per quant'altro qui non contemplato si rimanda alle disposizioni di legge che regolano e disciplinano la materia.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 33 - I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla data del giorno tredici settembre duemilasette (13.09.2007) sono revocati con efficacia immediata.

L'Assemblea ordinaria provvede secondo le regole statutarie alla nomina del nuovo Organo amministrativo.

Agli amministratori revocati senza giusta causa compete esclusivamente il dieci per cento (10%) del compenso annuo deliberato dall'Assemblea.

F.to: La Torre Oreste

DOTTOR LEOLUCA CRESCIMANNO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 - comma 3 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bollo virtuale assolto in via telematica ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.